



Città di Lucca

Amministrazione comunale

09 - Sicurezza e Protezione Civile - Dirigente

Ordinanza n. 1573 del 25/08/2022

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SS.MM.II. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO E CONTRASTO AL DEGRADO URBANO NEL CENTRO STORICO

IL SINDACO

IL SINDACO

VISTO

il comma 5 dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla legge 18 aprile 2017, n. 48: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (...)”*;

CONSIDERATO CHE

- nonostante gli interventi della Polizia Municipale, di concerto con le altre forze dell'ordine, tesi a far rispettare l'ordine pubblico ed il decoro urbano in osservanza delle previsioni di legge e del regolamento di polizia urbana, risultano ancora presenti, soprattutto nel centro storico cittadino, fenomeni che contrastano col decoro e la vivibilità urbana e che si concretizzano nell'occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali e di arredi urbani attraverso condotte quali sedersi o sdraiarsi sui gradini, sui sagrati delle Chiese, sui piedistalli delle statue, sul suolo pubblico, su pavimentazione di edifici ovvero nell'utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine utilizzate come luogo di bivacco);

- tali condotte, oltre che contrarie al pubblico decoro, costituiscono di fatto un impedimento alla accessibilità per gli altri cittadini ed utilizzatori (studenti, turisti, pendolari, fruitori della città) di spazi pubblici e privati quali arredi urbani, gradini di accesso, soglie, sagrati delle Chiese e quant'altro, con pregiudizio della libera fruibilità da parte di tutti o dei legittimi proprietari e della vivibilità urbana nel suo complesso;

- tali fenomeni, avvenendo prevalentemente nelle aree del centro storico, così come delimitato dalle mura urbane, costituiscono anche un danno all'immagine della città e suscitano la percezione di incuria della città stessa, in forte contrasto con le iniziative di valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed architettonico intraprese e sostenute dall'Amministrazione Comunale;

- tali condotte tendono a produrre danni all'ambiente attraverso un maggiore sversamento di rifiuti ed un maggiore imbrattamento del suolo e degli edifici, tale da dover ricorrere sovente ad interventi



straordinari di pulizia o riqualificazione urbana coi relativi costi a carico della collettività, onde evitare un pregiudizio alla salute, all'igiene, ed alla fruibilità degli spazi pubblici;

- le condotte di cui sopra, che si verificano anche in orario notturno ed in forma sempre più massiccia, determinano anche una seria turbativa alla tranquillità ed al riposo dei residenti;

- i fenomeni sopra descritti hanno richiesto plurimi interventi da parte delle Autorità preposte alla pubblica sicurezza, interventi volti a ripristinare condizioni minime di vivibilità urbana, di riposo e di tranquillità dei residenti e che hanno riscontrato un limite nella carenza di specifiche disposizioni volte a determinare e sanzionare le condotte comportanti degrado del territorio;

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana (approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 03.07.2018,) contempla solo in parte le ipotesi sopra delineate, determinando un evidente *vulnus* nella disciplina regolamentare delle ipotesi di contrasto con il decoro e la vivibilità cittadina, tra le quali vanno ricomprese quelle sopra delineate;

- pertanto, nelle more di una modifica del regolamento di Polizia Urbana nel senso suddetto, al fine di ridurre le condotte di cui sopra entro margini che consentano di evitare il degrado e l'incuria, si rende necessario l'utilizzo degli strumenti straordinari previsti dall'art. 50 comma V del TUEL;

VISTI

- l'art. 50 comma V il D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;
- la legge n. 241/1990;
- il decreto legge n. 14/2017 “decreto Minniti” e relativa legge di conversione n. 48/2017;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Polizia Urbana

RAVVISATA

nei presupposti la contingibilità e l'urgenza relativi a:

- la presenza di un vulnus alla tutela del decoro urbano
- l'urgenza di contrastare fenomeni d'inciviltà e di degrado urbano
- la necessità di vietare comportamenti contrari al decoro urbano
- la temporaneità del provvedimento che resterà in vigore fino al 30.11.2022

ORDINA

per le ragioni indicate in premessa, che **a decorrere dalla data odierna e fino al giorno 30.11.2022** nell'ambito di tutto il centro storico, così come delimitato dalle mura urbane (comprese le stesse) del territorio comunale di Lucca, è fatto divieto a chiunque di sedersi, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o nelle aree ad uso pubblico o aperte al pubblico passaggio, sui sagrati delle Chiese, sui gradini dei piedistalli della statue e dei monumenti, sulle soglie, sulle pavimentazioni, sui muretti, sui gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati purché attestanti su area pubblica o soggetta al pubblico transito, sugli spazi verdi, sugli arredi urbani (comprese le rastrelliere per le biciclette), qualora già non riconducibili alle previsioni di cui agli art. 22 e 28 del Regolamento di Polizia Urbana. Il divieto di sedersi di cui alla presente ordinanza non si applica sulle panchine e nelle aree dei pubblici esercizi o aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.

E' vietato altresì sdraiarsi e dormire sulle panchine pubbliche ovvero bivaccare nelle aree pubbliche ed in quelle soggette a uso pubblico o a pubblico passaggio.

ORDINA ALTRESI'



L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, a cui si accompagnano gli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 9 e 10 del d.l. 14/2017 così come modificato a carico degli autori.

Si applica altresì, ricorrendone l'ipotesi, la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 e 20 della L. 689/1981.

DISPONE CHE

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;
- la presente ordinanza sia pubblicata, nei modi di legge, all'Albo Pretorio del Comune e sia contestualmente comunicata a:

Prefetto di Lucca
Questore di Lucca
Comando Provinciale Arma dei Carabinieri
Comando Provinciale Guardia di Finanza
Sistema Ambiente spa
Azienda Usl Toscana nord ovest

RENDE NOTO CHE

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

IL SINDACO
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.